

REGOLAMENTO SOCI SOSTENITORI

Art. 1 - Definizione

Con soci sostenitori si intendono le persone fisiche, seppure non affette da andicap visivo, e le persone giuridiche che desiderano prestare la propria opera in favore degli scopi sociali non solo con un contributo finanziario, ma anche con un sostegno morale.

Art. 2 - Procedura di affiliazione

Le persone che intendono candidarsi come soci sostenitori devono presentare una richiesta scritta al Comitato.

Una volta adempiute le necessarie modalità - compilazione da parte del candidato del formulario di adesione, successive verifiche, contatto personale da parte del presidente o vicepresidente - l'adesione viene sottoposta al Comitato per approvazione.

Art. 3 - Diritti

Il socio sostenitore può partecipare alle assemblee sociali con diritto di parola e riceve regolarmente informazioni sulla vita associativa.

Può candidarsi come membro di Comitato, alla condizione che dall'approvazione dell'adesione alla presentazione della candidatura siano trascorsi almeno dodici mesi.

Art. 4 - Tassa sociale

Al pari dei soci attivi, il socio sostenitore versa una tassa sociale annua definita dall'Assemblea, alla quale può aggiungere un contributo volontario il cui importo è a libera scelta e rimane anonimo.

Art. 5 - Obblighi

L'adesione quale socio sostenitore non comporta alcun obbligo particolare.

Art. 6 - Prestazioni

Il socio sostenitore non ha diritto di usufruire delle prestazioni erogate dalla Unitas, dalle sue strutture e dai suoi servizi ai soci attivi e agli utenti.

Può partecipare alle attività sociali (gite e vacanze) corrispondendo il prezzo pieno, a condizione che nelle iscrizioni sia concessa la priorità ai soci attivi e agli accompagnatori.

Può partecipare agli eventi e alle manifestazioni di una giornata organizzate dalla Unitas corrispondendo la quota di partecipazione fissata per tutti gli iscritti.

Di regola viene invitato al pranzo mensile della rispettiva zona di residenza successivo alla sua ammissione.

Art. 7 - Provvedimenti e sanzioni

Qualsiasi comportamento scorretto comporta l'esclusione dall'associazione e la sospensione dello statuto di socio sostenitore.

Art. 8 – Dimissioni

In ogni momento un socio sostenitore può segnalare al presidente, per il tramite del segretariato, la sua decisione di dimissioni.

Approvato dal Comitato l'11 febbraio 2021.